

COMUNE DI SUBBIANO

(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "TUC"

Approvato con atto - C.C. n° 4 del 8/04/2014 - CC n° 18 del 1.7.2015

Modificato con Delibera CC n. 16 in data 29.4.2016

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA – SEZIONE IMU

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell' IMU
(Imposta municipale propria)

PARTE TERZA – SEZIONE TASI

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI
(Tributo per i servizi indivisibili)

PARTE QUARTA – SEZIONE TARI

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI
(Tassa sui rifiuti)

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di **Subbiano**, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 – Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (*TARI*), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PARTE SECONDA– SEZIONE IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Presupposto impositivo
- Art. 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art. 4 – Soggetto passivo
- Art- 5 – Soggetto attivo
- Art. 6 – Base imponibile
- Art. 7 - Immobili merce
- Art. 8 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
- Art. 9 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola
- Art. 10 – Aree divenute inedificabili
- Art. 11 – Determinazione dell'aliquota dell'imposta
- Art. 12 – Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 13 - Assimilazioni ad abitazione principale (modificato ex Legge 208/2015)*
- Art. 13 bis – Comodato e canone concordato (introdotto ex legge 208/2015)*
- Art. 14 - Esenzioni
- Art. 15 – Termini e modalità di versamento
- Art. 16 - Dichiarazione
- Art. 17 - Funzionario responsabile
- Art. 18 - Accertamento e attività di controllo
- Art. 19 – Mancato accatastamento degli immobili
- Art. 20 – Riscossione coattiva
- Art. 21 – Sanzioni ed interessi
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Contenzioso
- Art. 24 – Disposizioni finali ed efficacia
- Art. 25 – Clausola di adeguamento
- Art. 26 – Norma di rinvio

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di **SUBBIANO** dell'imposta municipale propria, IMU, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per ultimo modificata dalla Legge 27 Dicembre 2013 n° 147, e tiene conto delle normative introdotte da : *D.L. n. 16/2014 convertito nella Legge n. 68/2014; D.L. 47/2014 art. 9 bis; D.L. 4/2015, che segue l'art. 22 D.L. 66/2014 e DM 28.11.2014; D.L. 190/2014; D.L. 133/2014;della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di **SUBBIANO** assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'imposta municipale propria **non si applica** al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze dichiarate come tali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3. L'imposta municipale propria **non si applica, altresì**, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, dichiarate come tali, equiparate per legge all'abitazione principale:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, dichiarate come tali, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; l'esclusione vale solo per la quota di possesso del contribuente riconducibile all'appartenenza degli enti di cui sopra.

e) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero,; l'equiparazione di cui all'art. 9-bis D.L. 47/2014, con decorrenza 2015 opera alle seguenti condizioni:

-limitatamente ad una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o usufrutto,

-che l'abitazione non sia locata e non sia concessa in uso o comodato, anche gratuito;

-che il contribuente sia iscritto all'AIRE,

-che il contribuente sia già pensionato nel paese di residenza

- che sia prodotta dichiarazione di sussistenza di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti al Comune nei termini della presentazione della dichiarazione Imu.

g) Agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica, così come previsto dalla Legge 208/2015 co. 15 dal 1.1.2016

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

5. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

1. Ai fini dell'IMU:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

- Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile, considerando quello dal quale consegue il maggior beneficio di riduzione dell'imposta, salva diversa indicazione fornita dai contribuenti interessati.

- Nel caso di due o più unità immobiliari distintamente accatastate, ma utilizzate come unico complesso abitativo dal soggetto passivo, ai fini dell'applicazione del regime impositivo dell'abitazione principale, tale destinazione deve risultare sia dagli atti catastali con apposita attestazione dell'Agenzia del Territorio, sia dagli atti dell'ufficio edilizia del Comune. In mancanza dell'annotazione catastale ai fini fiscali presso l'Agenzia del Territorio, solo una delle unità immobiliari può essere ritenuta abitazione principale con la conseguente applicazione delle relative aliquote, detrazioni e agevolazioni. La decorrenza dell'applicazione del regime impositivo ad abitazione principale decorre dal giorno dell'annotazione trascritta dall'Agenzia del Territorio. E' fatto obbligo di presentazione di dichiarazione con una annotazione esplicativa.

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; le pertinenze, così come definite dalla legge, art. 817 del codice civile, separate catastalmente dall'unità di civile abitazione, per essere qualificate tali devono:

- essere espressamente dichiarate al Comune;
- devono essere destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;
- siano possedute, anche in quota, dal medesimo soggetto passivo che possiede e detiene l'abitazione principale.

L'assimilazione di cui al presente comma sussiste solo a condizione che gli immobili, definiti o dichiarati pertinenze, non sia detenuti o occupati da altri, concessi in uso, comodato, locazione, affitto ad altri.

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, rilevabile da: allacci e/o consumi ai servizi essenziali, come energia elettrica, acqua, documentazione fotografica, o altra documentazione, richiesta iscrizione anagrafica, accertamenti;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al Regolamento Urbanistico approvato dal Comune; indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo; ovvero in base alle potenzialità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, dal momento del rilascio del permesso di costruire o dal deposito di giusto titolo abilitativo, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

- Non sono da ritenersi aree edificabili le resedi delle abitazioni o in ogni caso degli edifici omnicomprensivamente classificati tali dall'Agenzia del Territorio(Ufficio Territoriali Erariali - U.T.E.).

-L'area pertinenziale, qualora sia inclusa in un comparto edificatorio, concorrendo a determinarne i volumi, ai fini dell'applicazione dell'imposta essa è considerata bene immobile autonomo.

-Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. ;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 4 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, ricordando che in caso di stipula di contratto di locazione finanziaria di un'area fabbricabile, dovrà essere prodotta una nuova documentazione da cui si rilevino i dati del fabbricato concesso in locazione finanziaria ;
- e) il coniuge, o ex coniuge, assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto considerato, ai soli fini IMU., titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012, convertito nella Legge n. 44/2012.
- d) il socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa, a decorrere dalla data d'immissione in possesso dell'alloggio, purché risultante da apposito atto scritto e registrato;
- e) il chiamato all'eredità, fin dal momento dell'apertura della successione, in caso di accettazione dell'eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all'osservanza degli adempimenti tributari;
- f) la società proprietaria degli immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i comproprietari, in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria;
- g) lo Stato, a decorrere dalla confisca, in caso di sequestro giudiziario e successiva confisca, fatti salvi i casi di esenzione previsti dal successivo Articolo 9, comma 1, lettera a);

Art. 5 – Soggetto Attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di **SUBBIANO** relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
4. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
5. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
6. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e

5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n° 241/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701 (Doc.Fa.), con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del Territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per le aree fabbricabili e per tutte le variazioni riferite alle stesse sia di valore che di dati catastali è fatto sempre obbligo di dichiarazione.

Per la determinazione del valore delle aree:

- deve essere comunque tenuto conto di: perizia giurata di stima con decorrenza dalla data di sottoscrizione, di accertamento sul valore dell'area da parte dell'Agenzia delle Entrate, di contratti di vendita di un' area simile.

-deve essere tenuto conto altresì di tutti gli elementi che partecipano alla determinazione del valore dell'area come il fabbricato in corso d'opera, il fabbricato dichiarato in catasto come: in corso di costruzione, in corso di definizione, con procedimento innanzi alla commissione tributaria, come unità in attesa di classamento, come unità collabente.

- si può assumere come valore di area il prezzo di acquisto, donazione ecc., dichiarato nelle relative denunce (come successione) ed atti (come atto notarile), o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, purchè non antecedente i due anni e purchè non oggetto di perizie giurate di stima o accertamenti dall'Agenzia delle Entrate.

-in mancanza di perizie giurate di stima, accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, denunce/dichiarazioni, atti di cui sopra, o valori di area similari, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, al solo scopo indicativo, si può tenere conto dei valori definiti nell'atto della Giunta Municipale n. 103 9.10.2007 da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, nel tal caso i suddetti valori rappresenteranno i valori minimi, in relazione ai quali potrà non essere svolta alcuna attività di accertamento se verranno applicati ai fini del calcolo IMU; la Giunta comunale periodicamente potrà individuare i valori medi di mercato da attribuire alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'Ufficio del territorio; le indicazioni fornite dal Comune costituiranno un indice di valore medio delle aree edificabili, che non potrà ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta dovrà essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Qualora il contribuente abbia dichiarato o pagato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori minimi predeterminati dal Comune, allo stesso non compete alcun rimborso d'imposta versata a tale titolo.

Qualora il contribuente determini un nuovo valore per un'area fabbricabile, inferiore al valore già dichiarato al Comune per l'Imu, con una perizia giurata di stima che contenga un valore a cui viene assegnata una decorrenza retroattiva rispetto alla data del giuramento/ deposito del verbale, ai fini dell'imposta IMU il valore decorre dalla data del giuramento della perizia/deposito del verbale e non genera rimborsi per i periodi precedenti a tale data; per tale variazione è fatto obbligo di dichiarazione Imu; il Comune nel caso delle perizie giurate si riserva di effettuare il controllo anche dei bilanci in caso di società o di richiedere documenti o certificazioni.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. E' fatto obbligo della presentazione della Dichiarazione Imu

6. Il valore di un'area edificabile censita in catasto come area urbana, è dato dal valore venale dell'area in comune commercio dalla presentazione della concessione edilizia; nel caso, vi insista un immobile si considera l'area di "sedime" cioè l'area di ingombro del fabbricato sul terreno. E' fatto obbligo la presentazione della Dichiarazione Imu. Il lastrico solare, censito in catasto F5, non è soggetto a Imu in quanto parte integrante del fabbricato di cui fa parte; il lastrico solare utilizzato per la realizzazione di un impianto fotovoltaico durante la costruzione dell'impianto non è considerato un'area edificabile.

7. Il valore di un'area in cui insistono unità collabenti è dato dal valore venale dell'area in comune commercio, considerando l'area di sedime, cioè l'area di ingombro del fabbricato sul terreno e comunque tenuto conto di eventuale perizia giurata di stima e/o di accertamento dell'Agenzia delle entrate, di stima, contratto di vendita, permuta o altro tipo di atto. E' fatto obbligo la presentazione della Dichiarazione Imu.

8. Per le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola a titolo principale che vi esercitano l'attività agricola diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, così come l'art.3 punto e), hanno diritto all'esenzione prevista per i comuni montani, quale terreno agricolo in cui persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. L' esenzione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:

- a) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) il contribuente non abbia ottenuto titoli abilitativi per interventi edilizi sull'area, o depositato un giusto titolo abilitativo a costruire;
 - d) sull'area non sia stato approvato un piano attuativo;
 - e) che il contribuente presenti al Comune apposita domanda entro la scadenza della seconda rata, e relativa dichiarazione dell'imposta municipale propria;
- E' fatto obbligo la presentazione della Dichiarazione Imu, con annotazioni specifiche.

9. Il Comune, tramite l'Ufficio comunale Urbanistica, comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area mediante servizio postale, pec, e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo. La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

10. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario; il contribuente, in alternativa, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune, in tal caso, ha la facoltà di richiedere idonea documentazione tecnica per il controllo della suddetta dichiarazione sostitutiva. Sono considerati inagibili e inabitabili gli immobili che risultano oggettivamente e assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute della persona. L'inagibilità e inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Non possono considerarsi inagibili e inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- edificio pericolante derivante da stati di calamità naturali per il quale è stata emessa ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competenti

-mancanza del tetto;

-mancanza di elementi che l'Ufficio di Edilizia Comunale ritenga comunque accettare per dichiarare gli immobili inagibili e inabitabili;

La riduzione della base imponibile di cui al punto 10, lettera b) ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inagibilità e inabitabilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'ufficio tributario tramite il protocollo generale dell'ente, a cui farà seguito la verifica dell'Ufficio Tecnico comunale.

Non è considerata condizione di inagibilità e inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico e/o idrico. Sono fatte salve le situazioni di inagibilità e inabitabilità dovute a motivazioni di tipo

igienico-sanitario riconosciute con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico, sanitario, insalubrità).

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili e inabitabili.

La condizione riconosciuta di inagibilità e inabitabilità comporta la presentazione della dichiarazione IMU da parte del contribuente.

Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

11. Per i terreni agricoli e non agricoli, se l'imposta è dovuta, la base imponibile è data dal reddito domenicale rivalutato secondo le percentuali di legge e moltiplicato secondo i coefficienti di legge;

12. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Art. 7 – Immobili merce

1. L'Imposta Municipale Propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dalla società edile costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili dalla data di accatastamento siano stati ininterrottamente non locati, non concessi in uso, e comunque non occupati; i fabbricati per ottenere l'esclusione dall'imposta devono essere contabilizzati, nel bilancio dell'impresa, tra costi, ricavi e rimanenze e non iscritto tra le immobilizzazioni;

2. Nella fattispecie rientrano anche i fabbricati acquistati da impresa costruttrice e sul quale la stessa abbia proceduto a interventi di incisivo recupero ai sensi dell'art. 3 comma 1 letter c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come definiti con la risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF. Non rientrano nella fattispecie (nota Ifel 28.5.2015) le cooperative edilizie in quanto gli immobili costruiti dalla cooperativa si configurano come "non destinati alla vendita bensì al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soci".

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata la dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 8 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I. ovvero ai fini dell'Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti all'ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 9 – Definizione dei fabbricati strumentali all'attività agricola

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007.

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.

4. Il fabbricato per essere strumentale deve essere dichiarato tale presso l'Agenzia delle Entrate, servizio territorio, e riportata nelle annotazioni catastali; l'aver presentato, presso tale Ente, la dichiarazione, ma non aver ottenuto l'annotazione di "accertata ruralità", con controllo da parte dell'Agenzia, non esime il Comune da effettuare controlli e ad emettere accertamenti comunicando all'Agenzia quanto rilevato. Nel caso che la richiesta di fabbricato strumentale all'attività agricola o fabbricato rurale venga respinta dall'Agenzia del Territorio, con annotazione negli atti catastali, il Comune può procedere al recupero dell'imposta per gli anni pregressi.

Art. 10 – Aree divenute inedificabili

1. In caso di aree edificabili divenute inedificabili dal Regolamento Urbanistico o per varianti agli strumenti urbanistici, e certificate dal Responsabile di Area dell'Ufficio Tecnico, non si provvede al rimborso delle somme versate antecedentemente alla data di variazione dello strumento urbanistico che ne ha determinato l'inedificabilità; il rimborso Imu compete dalla data di approvazione della

variante allo strumento urbanistico. La variazione dell'area edificabile comporta la presentazione della Dichiarazione Imu.

2. In caso di variazione della potenzialità edificatoria derivante da varianti al Regolamento Urbanistico Comunale, il nuovo valore dell'area sarà oggetto di presentazione della Dichiarazione Imu.

Art. 11 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la scadenza dell'approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 così come sostituito dall'art. 10, comma 13 bis, del Decreto Legge 8/4/2013 n. 35 convertito con modificazioni nella Legge 6/6/2013 n. 64, , a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale (sito informatico di cui all' art. 1, comma 3, D.Lgs. 28/9/1998 n. 360) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione , e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro il termine prescritto dalla legge, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 12 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, soggette a IMU, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

4. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Art. 13 – Assimilazioni ad abitazione principale

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707 della legge n° 147/2013:

a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che il soggetto passivo non sia in possesso di altre proprietà immobiliari;

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione

comprovante la situazione dichiarata, costituita dal contratto di comodato con annotati i dati catastali dell'abitazione e della eventuale pertinenza.

Art. 13 /bis – Immobili concessi in comodato e Immobili locati a canone concordato

1. Dal 1 gennaio 2016 la base imponibile Imu è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/A8/A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, purchè sussistano le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato sia registrato
- il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune di Subbiano dove è situato l'immobile concesso in comodato;

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata in A1, A8 o A9;

Per ottenere il beneficio della riduzione della base imponibile del 50% introdotto dalle legge 208/2015, art. 1, comma 10, lett.a e b, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Dal 1 gennaio 2016 l' imposta Imu, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 del DL 201/2011, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9.12.1998, n. 43.

Il possesso del requisito per godere della riduzione dell'imposta dovrà essere attestato mediante la dichiarazione Imu, annotando gli estremi del contratto e i dati del conduttore

Art. 14 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali F1, aree urbane, F5, lastrici solari, F7 , portici, in quanto non produttive di reddito. Per le unità immobiliari classificate come F1, l'esenzione non sussiste se il Regolamento Urbanistico Comunale, anche solo approvato, prevede per il terreno dove insistono la possibilità legale di edificazione, in tal caso le stesse sono da considerarsi aree edificatorie;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni, accatastati correttamente nella categoria che ne attesti il suddetto uso;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze, accatastati correttamente nella categoria che ne attesti il suddetto uso;

e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore; per tali immobili deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

h) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa (come stabilito dal 1.1.2016 dalla L.205/2015) in cui è inserito il Comune di Subbiano come Comune totalmente Montano;

i) i terreni agricoli:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ovvero
- b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile.

l) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti i nel catasto in categorie diverse, la caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali bis.

2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale che dovrà essere ben definita nella presentazione della dichiarazione.
3. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento

Art. 15 – Termini e modalità di versamento

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva ogni altra forma di pagamento all'Agenzia delle entrate.

2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari a Euro 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia del Comune, sia dello Stato, ove dovuta, per ogni soggetto passivo.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

7. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

8. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;

c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

9. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

10. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

11. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 16 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Agenzia del Territorio (tutti i tipi di fabbricati devono essere iscritti al catasto urbano).

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI/IMU in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del territorio (i fabbricati al catasto urbano), ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, ovvero che siano aree edificabili.

9. E' dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria, oltre ai casi già esplicitati negli articoli precedenti, per:

- le fattispecie previste dall' art. 13 "Assimilazioni ad abitazione principale"
- le fattispecie previste all'art. 2 punti 3 e 4;
- per gli immobili dichiarati pertinenza dell'abitazione principale, accatastati autonomamente,
- alloggi assegnati a soci di cooperativa edilizie a proprietà divisa,
- alloggi assegnati a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
- alloggi assegnati
- fabbricati strumentali all'attività agricola,
- immobili che durante l'anno hanno acquisito o perso il diritto all'esenzione dell'imposta,
- immobili concessi in locazione finanziaria, comprese le variazioni intervenute nella locazione finanziaria;
- immobili oggetto di concessione demaniale,
- immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia,
- terreni divenuti edificabili,
- immobili merce,
- fabbricati di interesse storico,
- fabbricati inagibili o inabitabili,
- atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che riguarda un'area edificabile, o immobili categoria ,

- estensione del diritto d'uso, di abitazione, di superficie o di enfiteusi;
- riunione di usufrutto non dichiarata in catasto,
- immobili uniti di fatto ai fini fiscali;

10. In particolare, sono state oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo era effettivamente residente, che non formava oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

11. E' fatto obbligo della presentazione della dichiarazione, nei termini sopra indicati, per tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.

Art. 17 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; il funzionario responsabile, può nominare un responsabile del procedimento per la gestione ordinaria dell'imposta, per disporre i rimborsi, gli accertamenti e il ruolo coattivo.

Art. 18 – Accertamento e attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'accertamento è notificato al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevuta. Le spese di notifica relative ad avvisi di liquidazione e accertamento sono poste a carico dei destinatari.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati o tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o mediante altro sistema previsto dalla Legge, o tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari;

5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei termini previsti dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra Euro 100,00 ed Euro 500,00 secondo l'entità del danno erariale che potrebbe generare.

7. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.

8. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 19 – Mancato accatastamento degli immobili

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, anche tramite ruolo affidato all'agente per la riscossione secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo per omissioni che si ripetano.

Art. 21 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori, al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 22 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 21, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non si dà luogo al rimborso di somme che singolarmente, al netto di eventuali interessi di legge se dovuti, non superino euro 12,00 in base a quanto previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale sulle Entrate.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IMU.

Art. 23 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sulle entrate.

Art. 24 – Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° Gennaio 2016 .

Art. 25 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

PARTE TERZA – SEZIONE TASI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI -TASI

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione della TASI
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5. Base imponibile
- Art. 6 -Servizi indivisibili
- Art. 7 - Aliquote
- Art. 8 – Soggetto passivo
- Art. 9 – Detrazione per abitazione principale
- Art. 10 - Esenzioni
- Art. 11 – Riduzioni
- Art. 12 - Dichiarazione
- Art. 13- Versamenti
- Art. 14- Rimborsi
- Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 16 – Riscossione coattiva
- Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento
- Art. 18 – Clausola di adeguamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni; tiene conto dei D.L. : n. 16/2014, n. 47/2014, n. 66/2014, n. 88/2014; tiene conto delle Leggi: n. 190/2014 (legge di stabilità) e n. 89/2014, e tiene conto delle normative introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione consiliare adottata nella stessa seduta di approvazione del Bilancio annuale.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dalla Legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo della TASI è il Comune che applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso (inteso come proprietà o altro diritto reale di godimento) o la detenzione (intesa anche come occupazione) di fabbricati e di aree edificabili , ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti, a far data dal 01.01.2016, ai sensi dell'Imposta municipale propria di cui alla legge n.205/2015. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
2. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia della Entrate –servizi catastali la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili. Le riduzioni previste dalla legge 208/2015 di cui all'art. 13/bis del regolamento IUC – sezione IMU “ Immobili concessi in comodato e Immobili locati a canone concordato” trovano applicazione anche per la TASI.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si rinvia al vigente regolamento comunale I.U.C. per l'applicazione dell'IMU.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al regolamento comunale I.U.C. per l'applicazione dell'IMU.
6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 5.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Art. 6 – Servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, o ridurre sino all'azzeramento, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Nella determinazione delle aliquote TASI, con DI 16/2014 art.1 c.677 L.147/2013, possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.
3. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
4. Ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Subbiano, l'aliquota è zero, salvo diversa determinazione approvata con atto Deliberativo in sede di approvazione delle aliquote TaSI; per l'individuazione di tali fabbricati e la relativa normativa regolamentare comunale si rinvia al regolamento comunale IUC- sezione IMU.
5. Agli immobili equiparati all'abitazione principale, come regolamentato dall'IMU, e come da disposizione legislativa per l'Imu, si applica l'aliquota dell'abitazione principale;
6. Agli immobili merce, così come regolamentato per l'IMU, si applica l'aliquota delle altre tipologie di immobili;
7. Per gli immobili di proprietà del Comune concessi in locazione, comodato o comunque detenuti da altri, l'aliquota per i detentori, individuati come associazioni senza scopo di lucro che non vi svolgono attività economica è zero, salvo diversa determinazione approvata con atto Deliberativo in sede di approvazione delle aliquote TaSI, in tutti gli altri casi l'aliquota è quella per le altre tipologie di immobili salvo diversa determinazione approvata con atto Deliberativo in sede di approvazione delle aliquote TaSI

Art. 8 – Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 4; il soggetto passivo per gli immobili equiparati all'abitazione principale dati in comodato ad uso gratuito a parenti, come regolamentato per l'IMU, è il possessore che è tenuto alla presentazione della dichiarazione TaSI;
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo
4. complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile. L'aliquota e la percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle

aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore in base all'aliquota della propria situazione.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. In caso di pluralità di possessori o di titolari di diritto di detenzione, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
8. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione; le date di inizio e fine utilizzazione devono essere opportunamente documentate.

Art. 9 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera con cui stabilisce le aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano concessi in locazione, comodato o comunque detenuti da altri, i detentori sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante, solo se nei suddetti immobili vi sono svolte attività economiche.

Art. 11 - Riduzioni

3. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 679 e 682, della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147.
4. Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 9-bis, D.L. 47/2014, dal 1.1.2015, hanno diritto ad una riduzione di 2/3 dell'importo dovuto a titolo di Tasi, per le condizioni a cui soggiace la riduzione si rinvia al vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

Art. 12 – Dichiarazione

1. I Soggetti individuati all'articolo 8 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello ministeriale o messo a disposizione dal Comune se questo non sussista, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante non titolare del possesso dell'immobile;
7. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal

presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

8. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari che abbiano perso il requisito della imponibilità IMU in conseguenza della intervenuta destinazione del fabbricato e delle relative pertinenze ad abitazione principale .

Art. 13 - Versamenti

1. Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale o altre modalità di pagamento permesse dalla normativa in vigore.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente e autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
Si considerano regolari i versamenti effettuati dal soggetto passivo, quale proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche per il detentore, il quale tuttavia rimane responsabile della sua obbligazione tributaria, se irregolare, nei confronti dell'Amministrazione.
3. I provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni, sono emessi per l'intero tributo indifferentemente ad uno degli occupanti, tenuto conto, che i soggetti passivi, in caso di più titolari dell'immobile, sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. *(Articolo 1292 cc Nozione della solidarietà L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori)*
4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.
5. Il Comune, ai sensi del D.L. 89/2014, al fine di assicurare la facilitazione degli adempimenti posti a carico del contribuente, provvede:

- ad inserire nel proprio sito istituzionale un calcolatore automatico per il calcolo e la stampa del modello di pagamento;

-a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su richiesta del soggetto passivo, in tal caso il contribuente deve presentare una richiesta, su modello messo a disposizione dall'Ente, dove deve elencare ed identificare catastalmente tutti gli immobili per i quali intende effettuare il pagamento, le relative rendite e le percentuali di possesso, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità da eventuali calcoli non corretti derivanti da una base imponibile non veritiera;

-ad inviare moduli di pagamento precompilati, qualora sia in possesso di una banca dati certa, fermo restando, comunque, che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 7.

6. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

7. Il tributo non è versato qualora, il tributo annuo, sia inferiore a 12,00 euro, per ogni soggetto passivo.

8. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 14 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
6. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.
7. Nel caso di aree edificabili divenute inedificabili, non si procede al rimborso, pertanto si procede come regolamentato per Imu.
8. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI

Art. 15 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006; i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'accertamento è notificato al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevuta, o tramite pec. Entro gli stessi

termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, secondo le vigenti norme. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imu. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati o tramite modello di pagamento unificato di legge, o tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari;

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; il funzionario responsabile, può nominare un responsabile del procedimento per la gestione ordinaria dell'imposta, per disporre i rimborsi, gli accertamenti e ruoli coattivi.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di omessa dichiarazione non incidente ai fini dell'imposta si applica una sanzione di Euro 25,00 non riducibile;

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; in caso di infedele dichiarazione non incidente ai fini dell'imposta si applica una sanzione di Euro 25,00 non riducibile;

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00 secondo l'entità del danno erariale che potrebbe generare.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni ed interessi, sia inferiore all'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, nel testo modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

Art. 18 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PARTE QUARTA – SEZIONE TARI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 29. Obbligo di dichiarazione

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 31. Poteri del Comune
Art. 32. Accertamento
Art. 33. Sanzioni
Art. 34. Riscossione
Art. 35. Interessi
Art. 36. Rimborsi
Art. 37. Somme di modesto ammontare
Art. 38. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 40. Clausola di adeguamento
Art. 41. Disposizione transitoria

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B: Categorie di utenze non domestiche
all. C: Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; tiene conto dei D.L.: n. 16/2014 e n. 47/2014; *della Legge di stabilità 208/2015*.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio della gestione dei rifiuti è disciplinato:
 - dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che i comuni devono concorrere a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia ed economicità e in coerenza con i piani di ambito adottati stabiliscono le misure e le modalità ;
 - dal Regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale che terrà conto anche di accordi con l'Ato dei Rifiuti Toscana Sud e con il gestore a cui è affidato il servizio;
 - dalle disposizioni previste nel presente regolamento, che non sostituisce il regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo, ai fini dell'applicazione del tributo, i rifiuti classificati tali dal Regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale, i rifiuti elencati nella Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e comunque i rifiuti non pericolosi come descritti in modo esemplificativo, ma non esaustivo, nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, e comunque da qualsiasi altra attività non precedentemente elencata;

2. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani individuati nel comma precedente, in base al criterio qualitativo, sono assimilati per il criterio quantitativo come stabilito con Regolamento Comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale o secondo accordi con l'Atto Rifiuti Toscana Sud e con il gestore del servizio.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, inteso come proprietà o altro diritto reale di godimento, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
2. Si intendono per:
 - a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, sale da ballo, parchi gioco attrezzati, cinema all'aperto, parcheggi, aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione, a pertinenza, o ad accessori dell'abitazione, catastalmente individuate nelle categorie A per abitazione (eccetto A10), C6,C2,C7 per pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, salvo che non siano utilizzate per lo svolgimento di attività, o come deposito per nell'esercizio di attività.
4. Costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti:
 - *per le utenze domestiche*: l'attivazione di almeno uno dei seguenti servizi: erogazione acqua, gas, fonti di calore, telefonia, informatica; la presenza di mobilio o di suppellettili o di qualunque materiale anche ad uso di deposito; la residenza anagrafica, a decorrere dalla data di richiesta all'Ente; il domicilio; il domicilio fiscale; la costituzione di sede giuridica di professionisti, ditte, enti, associazioni e comunità.
 - *per le utenze non domestiche*: la medesima presunzione prevista per le utenze domestiche è integrata altresì: dalla presenza di macchinari; dalla costituzione di una sede professionale o d'impresa; dalla presentazione di una Dia/Scia/Notifica Sanitaria per l'avvio di una attività; dal rilascio da parte degli enti competenti (anche in forma tacita) di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività; da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto negli articoli successivi per riduzioni ed esenzioni;

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, inteso come proprietà, o detiene i locali, intesi come unità immobiliari identificate catastalmente, e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido agli adempimenti e al pagamento dell'unica obbligazione tributaria emessa dal Comune, con obbligo di nominare uno solo dei soggetti attivi a produrre la Dichiarazione per la Tassa Sui Rifiuti;
2. Considerato che sarà emessa una sola obbligazione tributaria, si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) *Per le utenze domestiche*: l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, in solido con i componenti del nucleo familiare e/o altri detentori; nel caso di appartamento locato ammobiliato il soggetto passivo della Tassa sui rifiuti è l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, in solido con i componenti del nucleo familiare e con il proprietario, o i proprietari, dell'immobile in quanto ammobiliato e quindi suscettibile comunque di produrre rifiuti;
 - b) *Per le utenze non domestiche*: colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, il titolare dell'attività in caso di impresa individuale, il legale rappresentante, in caso di società, il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica; in caso di società e associazioni la tassa è dovuta in solido con i soci;
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime, mentre per le parti comuni soggette al tributo utilizzate non in via esclusiva il rappresentante comune del condominio o/e della comunione è responsabile del versamento del tributo dovuto, in solido con detentori;
4. il tributo, e l'unica obbligazione tributaria, è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree, che ne ha il titolo di proprietà, usufrutto, diritto di uso di abitazione, o diritto di superficie, in caso di:
 - a) uso /comodato/locazione/affitto/ utilizzato, a qualsiasi titolo, per qualsiasi tipologia di immobile, per un periodo non superiore a 6 mesi, anche non continuativo, nel corso dello stesso anno solare, rientrano, in tale fattispecie, anche le abitazioni, con le relative pertinenze e con i relativi locali accessori, locate o concesse in uso, o in comodato, a soggetti che non vi abbiano stabilito la propria residenza, con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario;
 - b) locazioni o concessioni in uso di locali di durata non superiore all'anno, con diritto di rivalsa sul locatario o concessionario;
 - c) affittacamere, b&b, case vacanze, non professionali;
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo; il titolare e responsabile del versamento tiene aggiornata e consegna al Comune ad ogni variazione entro il trentesimo giorno in cui la stessa è intervenuta, idonea attestazione di superficie catastale, occupante e proprietario degli spazi/immobili occupati suscettibili di produrre rifiuti.
6. Nel caso del decesso del contribuente obbligato al pagamento della Tassa, gli eredi devono nominare il rappresentante comune che sarà il soggetto responsabile del versamento della tassa, il soggetto obbligato a produrre la dichiarazione di iscrizione alla tassa medesima; in caso di omessa dichiarazione il Comune può procedere ad iscrivere nei propri ruoli il nominativo dell'erede con la più alta percentuale di possesso ed in caso di parità di possesso il primo in ordine alfabetico rilevabile dai certificati catastali o dalla successione, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento;
7. Nel caso di accertamento di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, ove non vi siano poste residenze o attività rilevabili da dati in possesso dell'Ente, il Comune può procedere ad iscrivere nei

propri ruoli per la Tassa Sui Rifiuti il nominativo con la percentuale più alta di possesso ed in caso di parità di possesso il primo in ordine alfabetico rilevabile dai certificati catastali, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento;

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, di suppellettili, non utilizzate come deposito di materiali in genere, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, coperti e scoperti, quali campi da calcio, campi da tennis, piani vasca di piscine e simili, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, palestre, e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, centrali idroelettriche e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori, salvo prova contraria, che non permettono comunque l'uso a cui sono state adibite e per il quale non vengono utilizzate;
 - e) fabbricati non agibili e non abitabili, purché per tale circostanza sia rimessa dichiarazione ai sensi dell'art. 47 Dpr 28.12.2000, n. 445, con allegata idonea documentazione, fotografica o asseverazioni tecniche, comunque accertabile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, accatastati come tali, e limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) gli immobili con altezza inferiore o uguale a mt 1,50;
 - h) le aree impraticabili o intercluse alla presenza umana da stabile recinzione;
 - i) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le zone di transito e di manovra degli autoveicoli all'interno di impianti, di ditte, di magazzini anche all'aperto, le zone adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di esclusivo lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - k) Le serre a terra e le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, selvicoltura e allevamento;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte del locale, dove si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali che per leggi e norme vigenti non sono assimilati e non sono assimilabili ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, tenuto conto del comma 2) lettera d). La continuità e prevalenza della parte di area dove si producono rifiuti non assimilabili, è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali identificate catastalmente come D, C2,C6,C7 utilizzate da impresa agricola o comunque da titolare di partita iva per attività agricola;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, serre, depositi agricoli, rimessaggi di mezzi e attrezzi utilizzati per l'agricoltura e l'allevamento, e simili, identificati catastalmente come D, C2,C6,C7 utilizzate da impresa agricola o comunque da titolare di partita iva per attività agricola;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - d) Le aree dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e da merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree, produttive comprese, e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti delle aree dove vi è presenza di persone fisiche. Il magazzino occupato da materie prime e da merci di cui sopra è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune dove è ubicata l'attività di produzione dei rifiuti speciali, se è annesso all'area produttiva i rifiuti speciali in via esclusiva, se è unità locale del soggetto che svolge l'attività di produzione dei rifiuti speciali, se è delimitato strutturalmente;
3. Relativamente alle attività di indicate in Tabella C, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati o assimilabili, e di rifiuti speciali non assimilati, non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando alla superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento, che non può essere superiore al 50%, che può essere differenziata secondo le categorie di attività e che è approvata con la delibera che fissa annualmente le tariffe.
4. Per fruire dell'esclusione o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La riduzione o esclusione decorre dalla data della presentazione della dichiarazione obbligatoria per tale fruizione.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo il fatto che il Comune può richiedere informazioni ed integrazioni e quanto previsto ai successivi commi. In ogni caso il soggetto passivo è tenuto o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione prevista del Regolamento, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito delle variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto;
3. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, per gli accertamenti inerenti le superfici, si considera come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138, tenuto conto che le procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate sono già avviate, con conseguente allineamento dei dati catastali alle partite e contribuenti iscritti a ruolo.
4. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano e per le aree, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali, salvo successive verifiche.
5. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - la superficie per i fabbricati viene misurata sul filo interno al netto dei muri
 - per le aree scoperte, la superficie viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti; per la sua determinazione si può tener conto di quella risultante da atti di acquisto, di affitto o concessione pubblica;
 - La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
 - qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella C del presente Regolamento
 - qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla Tabella C del presente Regolamento.
 - Per gli impianti di distribuzione carburante, sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 14 mq per colonnina di erogazione;
 - Per le attività agricole con serre non a terra si considera soggetta al tributo una superficie forfettaria di mq 15 quale superficie adibita all'attività di commercio;

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio.

3. In caso di mancata presentazione del Piano Finanziario da parte dell'affidatario della gestione dei rifiuti nei termini di cui al punto precedente, per la predisposizione delle tariffe si tiene conto del piano finanziario dell'anno precedente eventualmente maggiorato degli indici Istat, fatta salva la ridefinizione del costo di gestione, intervenendo, a conguaglio, nei termini di legge, nella rideterminazione delle tariffe.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da:
 - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti,
 - b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, intendendosi le superfici adibite a civile abitazione, le relative pertinenze e i locali accessori quali, a titolo di esempio, magazzini, fondi, garage, soffitte;
 - b) utenza non domestica, intendo le restanti superfici, tra cui le comunità, i locali di deposito, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, come previsto dai successivi articoli per l'autocompostaggio.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata;
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista, e resa disponibile anche sul sito del Comune, entro i 30 giorni successivi al momento in cui il fatto si è determinato. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica di ufficio, e all'iscrizione a ruolo.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, o accessorio, classificati catastalmente come C6,C2,C7, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente . Non rilevano invece i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali centri diurni, le assenze derivanti da motivi di lavoro o di studio, il domicilio presso altra abitazione per motivi di lavoro, studio o altro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati e concorrono alla formazione della tassa. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per le pertinenze e i locali accessori identificati catastalmente come C2/C6/C7 si tiene conto del numero definito per l'occupazione della civile abitazione;

2. Per le utenze domestiche possedute e condotte da soggetti che non vi abbiamo stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti o non iscritti all'AIRE), per gli alloggi tenuti a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità, così come per le pertinenze e i locali accessori identificati catastalmente come C2/C6/C7. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
3. Per le utenze domestiche possedute o condotte da persone fisiche residenti nel comune di Subbiano ma tenute a disposizione (seconde case) si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o in mancanza quello di 1 unità, e così anche per le pertinenze e i locali accessori identificati catastalmente come C2/C6/C7;
4. Gli immobili accatastati come C2,C6,C7, quali cantine, fondi, box, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative possono essere considerate o utenze domestiche, condotte da 2 occupanti, o utenze non domestiche tipo magazzino/autorimessa, secondo la dichiarazione presentata dal soggetto passivo e l'utilizzo effettivo. Se condotte da persona non fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 unità.
6. Per le unità abitative ove si svolge l'attività di affittacamere, b&b, casa vacanza non professionale, agriturismo, il numero degli occupanti è fissato secondo il numero dei posti letto autorizzati oltre al numero dei residenti anagraficamente; le unità abitative di civile abitazione dove si svolge l'attività di affittacamere, b&b, case vacanze professionali, agriturismi sono considerate utenze non domestiche assimilandole all'attività più simile; per le unità abitative utilizzate a scopo sociale il numero degli occupanti è determinato secondo il numero delle camere catastalmente individuate e i posti letto previsti secondo la vigente normativa, ma il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute per nuclei familiari aggiuntivi.
8. Le utenze domestiche di civile abitazione sono considerate come locali accessori, applicando la sola quota fissa ed assumendo come numero degli occupanti quello di 1 unità se: a) sono unità prive di allacciamento ad energia elettrica/fonti di calore /acqua, telefonia, informatica, ma con arredo o suppellettili, o comunque utilizzate per deposito di materiale, b) sono unità con allacciamento ad energia elettrica/fonti di calore /acqua, telefonia, informatica, ma prive di arredo o suppellettili, o comunque non utilizzate per deposito di materiale;

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso immobiliare. Fatta salva la facoltà del contribuente, in caso di locali accatastati autonomamente, fornire idonea prova contraria, richiedendo l'applicazione di una tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'Ufficio Tributi o il servizio di riscossione e accertamento della TOSAP/COSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche, poste in zona non servita dal sistema porta a porta o poste in zona dove non è previsto il contenitore per il servizio di raccolta dei rifiuti organici domestici, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile/fissa con acquisto di composte a proprie spese.
2. Alle utenze domestiche, poste in zona servita dal servizio di raccolta differenziata con contenitore o servizio porta a porta, o poste in zona non servita dal sistema porta a porta o poste in zona dove non è previsto il contenitore per il servizio di raccolta dei rifiuti organici domestici, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% della quota variabile/fissa con concessione di composte da parte del Comune anche tramite il gestore.
3. La riduzione, di cui al punto 1 e 2, è annuale, e subordinata alla presentazione, entro il 30 gennaio, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento a proprie spese, corredata, pertanto, dalla fattura attestante l'acquisto a proprio nome dell'apposito contenitore, ed alla verifica da parte dell'ufficio comunale responsabile della gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani;
4. All'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, data in comodato d'uso, o comunque occupata da terzi, è riconosciuta ai sensi dell'art. 9-bis DL 47/2014 la riduzione di due terzi. La riduzione spetta per una sola unità immobiliare posseduta nello stato Italiano, e a condizione che sia stata presentata apposita dichiarazione fornendo prova documentale dello stato di pensionato.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, o a seguito verifica del gestore del servizio che ravvisi il non effettivo o corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento.
6. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso la stazione ecologica attrezzata individuata dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti e comunque non superiore al 20%. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe del tributo, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo e i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso la stazione ecologica.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa / nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi pubblici per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile e/o fissa, per le utenze non domestiche, può essere ridotta per i rifiuti assimilati che il produttore, dimostri di aver avviato al recupero a proprie spese tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Per "produttore" si intende, *ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
3. Per «recupero» si intende, *ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non può essere superiore al 50% della tariffa dovuta, può essere differenziata secondo le categorie di attività ed è approvata con la delibera che fissa annualmente le tariffe;
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dal produttore, compilando l'apposita dichiarazione, entro il 30 maggio dell'anno successivo, con allegata la documentazione attestante: la quantità e la tipologia del rifiuto smaltito a proprie spese, il soggetto abilitato che ha provveduto allo smaltimento. Per documentazione si intende il MUD –modello unico di Dichiarazione Ambientale-, registri di carico e scarico, attestazione precisa e puntuale sui rifiuti ricevuti ed avviati al recupero del soggetto abilitato allo smaltimento

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata (come da Regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale o come da planimetria allegata redatta dall'Ufficio Tecnico titolato al servizio dei rifiuti e igiene ambientale) in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta di indifferenziati rientrante nella zona perimetrata, o comunque servita, sia superiore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, condominiale, interpoderales; tale riduzione può essere rideterminata in sede di approvazione annuale delle tariffe;
2. La riduzione non è concessa nelle aree dove è attivato il servizio porta a porta.
3. Il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni o per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di

danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di 1/12 per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20%.

Art. 27. Agevolazioni.

1. Le agevolazioni per soggetti che si trovano in difficoltà economica sono concesse su richiesta del responsabile del servizio sociale dopo essere state iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione e le agevolazioni complessive, considerando sia quelle sulla tariffa (parte fissa e variabile) sia quelle sulla parte imponibile della superficie, non possono comunque superare il 50% della tariffa, fatto salva la sola riduzione per livelli inferiori di prestazione del servizio al 60%.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 . Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- d) l'inizio, la variazione, la cessazione dell'utenza per inutilizzazione temporanea dell'immobile;

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti,
 - da uno solo degli intestati di una delle schede di famiglia in caso di più nuclei anagraficamente residenti nella stessa civile abitazione
 - nel caso di non residenti da uno solo dei possessori titolari di proprietà/usufrutto/uso o da uno solo degli occupanti a qualsiasi titolo, secondo quanto disposto dal presente Regolamento;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione è presentata da uno solo dei coobbligati ed ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 . Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine il trentesimo giorno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione, cessazione, o inutilizzazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo

quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le richieste di riduzione, di sospensione per inutilizzazione, di variazione di tipologia/categoria del tributo previste nel presente regolamento o le esclusioni di superfici devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi il fatto, se presentate successivamente gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione.

Le richieste di riduzione, di sospensione dal tributo per inutilizzazione, di variazione di tipologia da civile abitazione a deposito per mancanza di servizi o di arredo, secondo quanto meglio dettagliato negli articoli precedenti, hanno effetto annuale e non continuativo, pertanto, entro il 30 gennaio di ogni anno devono essere riconfermate con apposita dichiarazione, pena la reiscrizione nei ruoli per il pagamento del tributo; rimane altresì, in carico al soggetto dichiarante, l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenga nella conduzione, detenzione, possesso di un immobile di cui si è chiesta una riduzione e/o la sospensione per inutilizzazione.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU),)
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, di inutilizzazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie catastale, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione, la cessazione, l'inutilizzazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione, di cessazione, di inutilizzazione, relativa alle utenze non domestiche:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie catastale e di consistenza, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione, l'inutilizzazione, o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; il funzionario responsabile del tributo TARI, può nominare un responsabile del procedimento, per la gestione ordinaria, per la gestione dei rimborsi, per gli accertamenti, per la formazione dei ruoli coattivi e per la gestione delle dilazioni.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o il responsabile del procedimento può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Il Comune applica per la TARI l'istituto del Baratto Amministrativo, se istituito con specifico Regolamento Comunale, e secondo le modalità ed i limiti ivi stabiliti

Art. 32. Attività di controllo e Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o in via telematica tramite posta certificata, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento, indica l'iscrizione nei ruoli comunali del tributo, specifica le ragioni dell'atto e indica le somme dovute per tributo, la percentuale del tributo provinciale, le spese di notifica, contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, degli ulteriori interessi di mora e di quanto altro comporterà la riscossione coattiva.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00, salvo deroghe motivate ed accertate, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione con importi non inferiori a € 100,00, salvo deroghe motivate ed accertate, oltre agli interessi di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. L'avviso di accertamento per omessa dichiarazione in caso di più titolari di possesso inteso come proprietà/uso/usufrutto di un immobile è emesso al titolare con la più alta percentuale di possesso ed in caso di uguale percentuale di possesso, al primo in ordine alfabetico rilevabile dai dati dell'Agenzia delle Entrate e/o del Territorio;
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa, del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 34 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, con scadenza entro il mese di luglio, settembre, dicembre, salvo che in sede di approvazione delle tariffe vengano con lo stesso atto individuate diversamente. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Su richiesta del contribuente, in caso di obiettiva difficoltà economica dello stesso per bollette superiori a Euro 150,00, se utenza domestica, e di Euro 500,00 se utenza non domestica, può essere richiesta la dilazione fino ad un massimo di 12 rate di importo non inferiore a Euro 50,00 cad.; la richiesta deve essere presentata prima della scadenza dell'avviso di pagamento e deve essere documentata in modo da dimostrare la situazione di reale e obiettiva difficoltà economica; il pagamento a rate comporta l'applicazione degli interessi legali; il mancato pagamento di una rata nei termini autorizzati fa decadere automaticamente il beneficio della rateizzazione e rende riscuotibile immediatamente ed automaticamente l'importo ancora dovuto in unica soluzione con applicazione degli interessi legali e al debitore non può più essere concessa per il periodo di riferimento ulteriore rateizzazione.
3. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato o mediante bollettino di conto corrente postale intestato come di legge, o tramite modello di pagamento unificato di cui

all'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento postali o interbancari.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento con validità di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, notifica, interessi e sanzioni.
5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate.
6. La riscossione coattiva, è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR n. 602 del 1973 o tramite ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910, o secondo le vigenti normative. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, non superi per ciascun credito l'importo di Euro 30,00 riferito ad ogni periodo d'imposta, salvo omissioni che si ripetano.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

Art. 41. Disposizione transitoria

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI, ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 468 e 469 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

ALLEGATO A

- 1) Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, in base al criterio qualitativo, i rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli sotto elencati a titolo esemplificativo:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi in genere, di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, imballaggi secondari e terziari;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil - pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; metallo;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
 - Prodotti biodegradabili di cucine e mense (cosiddetto "umido");
 - Abbigliamento e prodotti tessili;
 - Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose,
 - medicinali non pericolosi;
 - batterie e accumulatori non pericolosi;
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
 - legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - plastica, compresi gli scarti di plastica, trucioli e segatura di plastica, fibra di plastica;
 - rifiuti biodegradabili (cosiddetto "verde")
 - rifiuti urbani non differenziati (cosiddetto "secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc) con una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
 - rifiuti di mercati, fiere e simili;

- rifiuti ingombranti; che ai fini dell'assimilazione devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con esclusione degli scarti di lavorazione;

2) Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività ricettive alberghiere, extralberghiere e collettive, supermercati e negozi alimentari;
- b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- c) servizi igienico-sanitari;
- d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- e) uffici e locali di Enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- f) servizi scolastici e loro pertinenze;
- g) attività di vendita al dettaglio e relativi magazzini;
- h) pubblici esercizi;
- i) attività artigianali presso i committenti;
- j) attività artigianali, produttive e di servizio extraresidenziale;
- k) attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili;
- l) attività di strutture termali, centri di cura e del benessere.

I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono le attività elencate al punto 2 si considerano equiparati ai rifiuti solidi urbani purché siano qualitativamente riconducibili a categorie merceologiche ricomprese nell'elenco previsto al punti 1)

3) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

4) Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti per i quali vi siano stati accordi e contratti di programma tra i Comuni e l'ATO dei rifiuti Toscana Sud,

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), e similari	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri, e similari	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, e similari	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, e similari	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni, e similari	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante, e similari	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante-Residence- Affittacamere-Case Vacanze-b&b professionali, e similari	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, centri diurni, e similari	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali, case della salute, e similari	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici, e similari	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito, e similari	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta, e similari	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai, e similari	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, e similari	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli, e similari	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere, e similari	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista e similari)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto, e similari	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione, e similari	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici, e similari	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, e similari	
23. Birrerie, hamburgerie, mense, e similari	
24. Bar, caffè, pasticceria, e similari	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) e similari	
26. Plurilicenze alimentari e miste, e similari	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, e similari	
28. supermercati/Ipermercati, generi misti, e similari	
29. Banchi di mercato generi alimentari, e similari	
30. Discoteche, night club, e similari	

Tabella c
**Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche
nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali**

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile salvo diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe
Rosticcerie - laboratori alimentari e similari	50%
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	50%
Attività di falegname	50%
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	50%
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	50%
Attività di lavanderie a secco, tintorie	50%
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	50%
Attività industriali e artigianali limitatamente ai luoghi di produzione	50%
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	50%
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	50%
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	50%
Altre attività similari che producono rifiuti speciali, assimilabili agli urbani, che comunque superano il volume massimo conferibile o rientrano in una tipologia di rifiuto non accettata dal Regolamento del servizio per la gestione dei rifiuti e di igiene ambientale o da accordi con il gestore e i cui locali sono comunque individuabili catastalmente e accatastati in categoria D o C3	50%

